

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4046 del 12/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015 per lo stabilimento di lavorazione lamiera per conto terzi sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n.9
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4191 del 12/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015 per lo stabilimento di lavorazione lamiera per conto terzi sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n.9.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECNOMECC S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 9.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 103826 del 27/11/2015, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-4839 del 21/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/11/2018 con atto Prot. Com.le 95488;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 26/03/2021, acquisita al Prot. Com.le 31473 e da Arpae PG/2021/49004 del 29/03/2021, da TECNOMECC S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 43794 del 23/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/63837, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta in data 11/05/2021 ed in data 18/05/2021, acquisite da Arpae ai PG/2021/74208-74210-77974;

Dato atto che, in merito alla documentazione di impatto acustico, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 43287 del 22/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/62509, ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in via Gramadora, 9 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECNOMECC S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica*

Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 9.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 103826 del 27/11/2015 , come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – TECNO-MEC S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera per conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 9.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 103826 del 27/11/2015, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3185 del 20/11/2015, Prot. Prov.le 99416/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3185 del 20/11/2015 prot. n. 99416/15, rilasciata a TECNOMEC srl dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/15 prot. n. 103826, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-4839 del 21/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/11/18 prot. n. 95488.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- emissione E2 “sbavatura” – sostituzione della sbavatrice esistente con un nuova, da cui le seguenti modifiche:
 - ☐ aumento del valore massimo di portata in emissione da 8.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h;
 - ☐ aumento della durata da 1 h/g a 8 h/g;
 - ☐ installazione di un nuovo impianto di abbattimento ad umido (filtro inerziale ad acqua con separatore di gocce a labirinti);
- emissione E3 “saldatura, smerigliatura, centro di lavoro, trapani a colonna” – precedentemente proveniente esclusivamente dalla attività di saldatura, è prevista una “riorganizzazione” delle aspirazioni con conseguenti modifiche, come di seguito indicato:
 - ☐ i nove bracci aspiranti precedentemente dedicati alle postazioni di saldatura saranno utilizzati per saldatura (n. 4), per il centro di lavoro precedentemente collegato alla emissione E6 “centro di lavoro – punzonatrice” (n. 1), per un banco di smerigliatura (n. 1) e per tre trapani a colonna (n. 3);
 - ☐ aumento del valore massimo di portata in emissione da 11.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h;
 - ☐ installazione di un nuovo impianto di abbattimento a cartucce;
- emissione E6 “taglio laser tubi e puntatrice” – sostituzione del centro di lavoro (spostato e collegato alla emissione E3) con una nuova macchina taglio laser per tubi, da cui le seguenti modifiche:
 - ☐ saranno installati due motori di aspirazioni, uno al servizio della nuova macchina taglio laser (portata massima 1.000 Nmc/h), ed uno al servizio della puntatrice esistente (portata 1.600 Nmc/h), l'emissione avrà quindi una portata massima in emissione pari a 2.600 Nmc/h, in diminuzione rispetto a quanto precedentemente autorizzato (3.000 Nmc/h);
 - ☐ ciascun macchinario sarà dotato di un proprio impianto di abbattimento, ovvero filtro a cassetto (tessuto sintetico viledon) per la puntatrice (impianto di abbattimento esistente) e filtro a cartucce per la macchina taglio laser (impianto di abbattimento nuovo);
- nuova emissione E9 “aria calda compressori”, derivante dalla estrazione dell'aria calda dal locale compressori.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative

definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni modificate E2, E3 e E6 i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione E2 “sbavatura” - Portata 12.000 Nmc/h, durata 8 h/g, impianto di abbattimento ad umido. L'attività è compresa al punto 4.13.22 “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4 dell'Allegato 4.31 “*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissano entrambi un valore limite in emissione per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. La lettera a) del citato punto 4.13.22 prescrive altresì che “*I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione*”, mentre la Ditta prevede di installare un impianto di abbattimento ad umido: tenuto conto che anche la sbavatrice sostituita era dotata di impianto di abbattimento ad umido e che i monitoraggi effettuati in precedenza hanno evidenziato valori di polveri ampiamente contenuti nel valore limite prescritto, si ritiene di accogliere anche in questo caso l'impianto di abbattimento proposto dalla Ditta, valutandolo sufficiente a garantire il rispetto del valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. Qualora dai monitoraggi di messa a regime non risultasse un valore di emissione di “polveri” che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo filtro a maniche come previsto alla lettera a) del citato punto 4.13.22, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13. In conclusione si prescrive il già citato valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”, la Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- emissione E3 “saldatura, smerigliatura, centro di lavoro, trapani a colonna” – Portata 12.000 Nmc/h, durata 8 h/g, impianto di abbattimento a cartucce. Considerato che:
 - l'attività di saldatura è compresa al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, dove si fissano i valori limite per gli inquinanti “materiale particolato” (10 mg/Nmc), “ossidi di azoto espressi come NO₂” (5 mg/Nmc) e “monossido di carbonio” (10 mg/Nmc), e al punto 4.29 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., dove si fissa un valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”;
 - l'attività di smerigliatura è compresa al punto 4.13.22 “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4 dell'Allegato 4.31 “*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissano entrambi un valore limite in emissione per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc;
 - l'attività del centro di lavoro e di foratura è compresa al punto 4.13.18 “*Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc, e all'Allegato 4.31-bis “*Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante “polveri totali/nebbie oleose” pari a 10 mg/Nmc;ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. si applicano i valori limite più restrittivi, ovvero 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali/nebbie oleose”, 5 mg/Nmc per

l'inquinante "ossidi di azoto (espressi come NO₂)", 10 mg/Nmc per l'inquinante "monossido di carbonio". La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;

- emissione E6 "taglio laser tubi e puntatrice" – Portata 2.600 Nmc/h, durata 8 h/g, impianto di abbattimento: filtro a cartucce per il taglio laser, filtro a cassette per la puntatrice. Considerato che:
 - l'attività di puntatura è compresa al punto 4.13.22 "*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 4 dell'Allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissano entrambi un valore limite in emissione per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc;
 - l'attività di taglio laser è compresa al punto 4.13.16 "*Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, dove si fissano i valori limite per gli inquinanti "materiale particellare" (10 mg/Nmc), "ossidi di azoto espressi come NO₂" (20 mg/Nmc) e "monossido di carbonio" (5 mg/Nmc), e al punto 5 dell'Allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante "polveri totali" pari a 10 mg/Nmc;ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. si applicano i valori limite più restrittivi, ovvero 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali", 20 mg/Nmc per l'inquinante "ossidi di azoto (espressi come NO₂)", 5 mg/Nmc per l'inquinante "monossido di carbonio". La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- emissione E9 "aria calda compressori" - derivante da un ricambio d'aria nel locale compressore (estrazione aria calda), l'emissione è classificabile quale sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, alla stessa non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto;
- ritenuto che una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni possa garantire il rispetto dei valori limite prescritti, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene opportuno prescrivere quanto segue:
 - gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e E6 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- per le emissioni E1, E4 e E5, non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni riportate nella precedente autorizzazione.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3185 del 20/11/2015 prot. n. 99416/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/15 prot. n. 103826, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-4839 del 21/09/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/11/18 prot. n. 95488, e dalla documentazione

allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 26/03/2021 P.G.N. 31473, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 – IMPIANTO TERMICO PER ZONA PRODUZIONE (n. 2 da 208 kW cad., a metano)

EMISSIONE N. 8 – IMPIANTO TERMICO PER UFFICI (35 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E9 – ARIA CALDA COMPRESSORI

derivanti da uno sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione lamiera per conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – TAGLIO LASER

EMISSIONE E5 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – SBAVATURA

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 3 – SALDATURA, SMERIGLIATURA, CENTRO DI LAVORO, TRAPANI A COLONNA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – TAGLIO LASER TUBI E PUNTATRICE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce per il taglio laser, filtro a cassette per la puntatrice

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecnu_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E3 e E6 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E3 e E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2, E3 e E6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora dai monitoraggi di messa a regime della **emissione modificata E2** non risultasse un valore di emissione di "polveri" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo filtro a maniche come previsto al punto 4.13.22 dei criteri tecnici regionali ex CRIAER citato nelle premesse, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e E6 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e E6** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 10.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e E6**, così come richiesto al precedente punto 9.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.